

## COMUNE DI LECCO

### “CODICE ETICO DEGLI APPALTI COMUNALI”

#### **Art. 1 – Disposizioni generali**

1. Chi intenda concorrere alle gare d'appalto o alle negoziazioni per contratti di lavori, forniture e servizi del Comune di Lecco deve attenersi alle regole di comportamento del presente codice etico.

2. Le stesse regole di comportamento e prescrizioni valgono per gli appaltatori, subappaltatori e per chiunque intenda subentrare, anche in parte, nei contratti di lavori, forniture e servizi del Comune.

#### **Art. 2 – Doveri di correttezza**

1. I soggetti indicati all'art.1 devono agire nel rispetto dei principi di buona fede nei confronti del Comune di Lecco e di correttezza professionale e lealtà nei confronti degli altri soggetti concorrenti durante la gara d'appalto e nel corso delle trattative contrattuali.

#### **Art. 3 – Concorrenza**

1. In particolare i soggetti indicati all'art.1 devono astenersi da comportamenti anticoncorrenziali e rispettare le “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato “ contenute nella legge 287/1990.

2. Si intendono per comportamenti anticoncorrenziali, salvo altri:

- qualunque promessa, offerta, concessione diretta o indiretta a possibili concorrenti per loro stessi o per un terzo di un vantaggio in cambio dell'aggiudicazione della gara, ovvero affinché non concorrano o ritirino la loro offerta o presentino offerte evidentemente abnormi;
- qualunque accordo concertato tra soggetti concorrenti per condizionare il prezzo di aggiudicazione dell'appalto o di stipulazione del contratto;
- qualunque accordo sulle altre condizioni dell'offerta diretto a condizionare l'aggiudicazione o l'esito della trattativa contrattuale.

#### **Art. 4 – Collegamenti**

I soggetti concorrenti non devono avvalersi dell'esistenza di forme di controllo o di collegamento con altri soggetti concorrenti di cui all'art. 2359 Codice Civile né devono avvalersi dell'esistenza di altre forme di controllo di fatto ove dette ultime comportino che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

#### **Art. 5 – Rapporti con gli uffici comunali**

I soggetti indicati nell'art.1 devono astenersi da qualunque offerta di utilità, denaro, beni di valore o condizioni di vantaggio anche indiretto ai dipendenti comunali che gestiscono o promuovono appalti o trattative finalizzate alla stipulazione di contratti di lavori, forniture o servizi.

**Firma per accettazione**

### **Art. 6 – Accettazione**

Una copia del presente codice etico sottoscritta per accettazione deve essere prodotta tra i documenti di gara, nel caso di procedure aperte o comunque comparative, da tutti gli operatori economici partecipanti alle procedure stesse o consegnata, nel caso di subappalti, sub affidamenti o comunque sottoscrizione di sub contratti, al Servizio comunale affidatario del contratto originario, il quale provvederà a monitorarne l'osservanza e a conservarlo tra gli atti della procedura.

### **Art. 7 – Comunicazioni al Comune**

1.Fatta salva la normativa in materia di subappalti, gli appaltatori di lavori pubblici, nonché di servizi e forniture hanno l'obbligo di comunicare, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, al Comune di Lecco, tutti i subcontratti stipulati, qualunque sia il relativo importo, con l'indicazione della denominazione sociale del subcontraente, del nominativo e delle generalità dei legali rappresentanti, dell'oggetto del lavoro, servizio o fornitura, nonché dell'importo contrattuale.

2.Tali comunicazioni potranno essere trasmesse dal Comune ai competenti Organi di sicurezza per quanto di utilità.

**Firma per accettazione**